

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -PRIMA SEZIONE CIVILE E

FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento-piano del consumatore

R.G.n.1/2021

Il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 maggio 2022, esaminato il piano del consumatore depositato il 06.10.2021 dalla sig.ra [REDACTED] (cf. [REDACTED]), e le sue successive integrazioni.

OSSERVA

Sulla ricorrente grava la seguente debitoria come rideterminata dalla parte e dall'OCC

- **Banca MPS S.P.A**, oggi **Siena NPL** per euro 146.976,08 in privilegio e per euro 7.086,38 in chirografo;
- **Avvocato Giulio Quero** per euro 8.356,45;
- **Condominio "Finti"** per euro 2.536,87;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 7.402,00;
- **Agenzia delle Entrate** per euro 16.656,21;
- **Findomestic Banca spa** per 1.012,94;

L'esposizione complessiva della ricorrente, dunque, ammonta ad euro **190.026,93**.

Nell'espone la propria **situazione patrimoniale** la ricorrente ha dichiarato di essere percettrice di reddito e di essere proprietaria dei seguenti beni: due unità immobiliari site in Reggio Calabria al Viale Aldo Moro e precisamente un appartamento riportato nell'NCEU al foglio [REDACTED], part. [REDACTED] e sub. [REDACTED] ed un posto auto scoperto riportato nell'NCEU al foglio [REDACTED], part. [REDACTED], sub. [REDACTED] cat. [REDACTED].

Ha altresì rappresentato che sull'immobile ad uso abitativo risulta iscritta ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario in favore di Siena NPL iscritta contestualmente alla stipula del contratto.

A tali beni si aggiunge il reddito di euro 1.400,00 (netti) percepito mensilmente dalla ricorrente in virtù di un contratto di lavoro subordinato stipulato in data 30.11.2018.

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, a fronte dell'unico reddito disponibile pari ad euro 1.400,00 mensili, detratte le spese mensilmente necessarie al sostentamento del nucleo familiare pari ad € 746,66, residua una disponibilità di circa € 650,00.

La ricorrente risulta inoltre titolare di una carta Postepay Evolution presso Poste Italiane s.p.a. con saldo al 17.09.2021 di euro 899,17.

Ciò premesso, la ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (come modificata dalla L. 176/2020).

In particolare, con la proposta formulata la ricorrente propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) della prededuzione: euro 9.690,06 per il compenso dell'O.C.C. ed euro 4.075,00 per i legali avv. Giuseppe Cotroneo ed avv. Giuseppe Parisi, (entrambi detti compensi devono intendersi comprensivi di accessori e spese);
- *pagamento integrale* (pari al **100%**) del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate per euro 16.656,21;
- *pagamento parziale* (nella misura dell'**92%**) dei creditori privilegiati (Comune di Reggio Calabria, per euro 6.809,84; MPS spa, oggi Siena NPL, per euro 135.217,99; Avv. Giulio Quero. eredi, per euro 7.687,9);
- *pagamento parziale* (nella misura del **22%**) dei creditori chirografari (MPS spa, oggi Siena NPL per euro 2.586,78; MPS spa, oggi Siena NPL per euro 1.559,00 relativi al conto corrente n. 34074; Comune di Reggio Calabria per euro 130,28; Avv. Giulio Quero -eredi- per euro 147,07; Condominio "Finti" per euro 558,11; Findomestic Banca spa per euro 222,85);

La proposta di piano, in ossequio a quanto disposto dall'art. 8 l. 3/2012, è stata sottoscritta, altresì, dalla sig.ra [REDACTED], CF [REDACTED], madre della ricorrente, nata a Reggio Calabria (RC) il [REDACTED], la quale è intervenuta a garanzia della fattibilità del piano impegnandosi a versare, in caso di omologa del piano, un importo di euro 21.000,00 mediante corresponsione di numero 84 rate mensili di euro 250,00 ciascuna.

Dunque, la somma che la ricorrente propone di pagare è complessivamente pari ad euro **185.341,13** e risulta così articolata:

- euro **166.371,98** per i crediti privilegiati;
- euro **5.204,09** per i crediti chirografari;
- euro **13.756,06** per i crediti prededucibili.

La proposta prevede il pagamento -alla data del 30.06.2022- della somma di euro **9.304,23** da destinarsi al parziale soddisfacimento della prededucazione e precisamente euro 6.549,81 da corrispondersi all'O.C.C ed euro 2.754,42 da corrispondere in favore degli avv. G.Cotroneo e avv. G.Parisi (in proporzione ai rispettivi crediti).

La proposta formulata dalla ricorrente si articola **in 240 rate** (le prime 84 dell'importo di euro **900,00 ciascuna** e le seguenti dell'importo di euro **650,00 ciascuna**) da corrispondersi **il giorno 30 di ciascun mese**.

L'importo di ciascuna delle prime 84 rate grava per euro 250,00 sul garante, sig.ra [REDACTED] (per un totale di euro 21.000,00) e per euro 650,00 sulla ricorrente.

Le restanti rate (dalla numero 85 alla numero 240) sono integralmente a carico della ricorrente.

- Nello specifico, **le prime 84 rate da 900,00 euro** dovranno corrispondersi in favore dei seguenti creditori come segue:
 - OCC per euro **633,56** le prime 4 rate, per euro **605,99** la quinta;
 - avv. Cotroneo e avv. Parisi per euro **266,44** le prime 4 rate, la quinta rata da **254,84** (tali rate andranno corrisposte in favore dei legali proporzionalmente al credito da ciascuno di essi vantato);
 - Agenzia delle entrate e riscossioni per euro **90,10**;

- Comune di Reggio Calabria per euro **36,84**;
- Siena NPL per euro **731,47**;
- Avv. Giulio Quero (eredi) per euro **41,59**;
- Le **seguenti rate** (dalla n. **85** alla numero **240**), ciascuna di importo pari ad euro **650,00**, dovranno corrispondersi in favore dei seguenti creditori come segue:
 - Agenzia delle Entrate e Riscossioni per euro **65,07**;
 - Comune di Reggio Calabria per euro **26,61**;
 - Siena NPL per euro **528,28**;
 - Avv. Giulio Quero per euro **30,04**;

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

- a) l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente;
- b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h) l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Avverso l'omologa del presente piano alle udienze del 17.12.2021, dell'11.02.2022, del 15.03.2022, del 12.04.2022 e del 17.05.2022 sono intervenuti i legali dei creditori, Siena NPL e Avv Giulio Quero formulando le proprie contestazioni.

Gli eredi del creditore avv. Giulio Quero hanno contestato la convenienza del piano sotto il profilo del *quantum*;

La Siena NPL ha contestato la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria e l'eccessiva durata dello stesso.

Il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che il ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'art. 7 co.1 secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento dei creditori privilegiati (Comune di Reggio Calabria, Siena NPL, Avv. Giulio Quero) per una quota pari all' 92% e dei creditori chirografari per una quota pari al 22%, mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa degli immobili facenti parte del patrimonio del sovraindebitato – questi risulterebbero verosimilmente soddisfatti in misura inferiore tenuto conto che:

- i cespiti di titolarità della ricorrente, come risulta dalla relazione dell'OCC depositata in data 17.05.2021, formano oggetto di una procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente che ha visto gli organi della procedura esperire infruttuosamente diversi tentativi di vendita l'ultimo con offerta minima pari ad euro 120.000,00;
- che la prospettiva liquidatoria reca con sé l'inevitabile alea dell'esito e del tempo necessario per il suo verificarsi;
- che in caso di liquidazione dei beni al ricavato della vendita andrebbero detratte le spese di procedura con conseguente ulteriore riduzione dell'importo da assegnare in favore del creditore procedente;

Tali considerazioni si pongono in linea di continuità con quanto affermato dal gestore nella sua relazione depositata in data 13.05.2022 secondo cui: *“dalla vendita forzata del compendio ipotecato, non potrebbe ricavarsi una somma maggiore rispetto a quanto offerto dalla debitrice con il piano di rientro, seppur rateizzato”* e che *“in ogni caso l'offerta minima d'asta fissata (120.000,00 euro) è nettamente inferiore alla somma offerta dall'istante (circa 186.000,00 comprensiva di spese connesse alla procedura). Il creditore principale MPS Spa, a fronte del credito privilegiato derivante dal mutuo ipotecario di Euro 146.976,08 si vedrebbe corrispondere la somma di euro 137.804,77 per il suddetto mutuo, oltre euro 1.559,00 per il rapporto di conto corrente in chirografo”*.

A ciò si aggiunga che la durata del piano, come riportato nella relazione del gestore e come ribadito dal legale della istante all'udienza del 15.03.2022 è in linea con l'originaria durata trentennale del contratto di mutuo stipulato con MPS Spa.

Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. 12 *bis* co. 3 e 7 co. 2 lett. d-ter) come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.

Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.

Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni con dolo o colpa grave o frode.

Da tale documentazione emerge che le ragioni del sovraindebitamento sono riconducibili alle tribolate vicende che hanno interessato il nucleo familiare della ~~XXXX~~ ed al conseguente decremento delle

entrate connesse allo studio professionale della dott.ssa ~~Salgona~~, madre della odierna ricorrente, alle cui dipendenze quest'ultima prestava la propria attività lavorativa.

In altre parole, le sopravvenute perdite patrimoniali che hanno interessato l'attività professionale della ~~Salgona~~ si sono riverberate sulla odierna istante la quale ha contratto il mutuo ipotecario -per l'acquisto della casa adibita a residenza familiare- facendo affidamento sulla stabile posizione lavorativa dalla stessa assunta nello studio della di lei madre (il tutto come risulta dalla certificazione unica allegata dalla ricorrente e riferita all'anno della stipula del mutuo).

Tale evento imprevedibile e sopravvenuto ha costretto l'odierna istante a ricercare una nuova occupazione; ricerca terminata solo nel 2018 quando la ~~Salgona~~ - dopo aver svolto tra il 2015 ed il 2017 diverse attività lavorative a tempo determinato- è stata assunta con contratto a tempo indeterminato come addetta alle vendite presso la società Iperal S.p.a.

Il quadro sopra delineato consente ragionevolmente di escludere che la ricorrente ~~Salgona~~ Emma abbia agito con dolo o colpa grave.

Nulla quaestio per quanto concerne la **richiesta di liquidazione dei compensi formulata dall'avv. Edda Squillaci** (che, oltre a curare la costituzione in giudizio, ha contribuito a rimodulare in aumento il *quantum* del credito riportato nella proposta di piano e spettante agli eredi del Quero).

All'uopo, si precisa che nessuna liquidazione compete a questo giudice cui spetta la sola omologa del piano *ex art. 12 bis e ss. l. 3/2012*.

Il pagamento dei compensi spetta esclusivamente ai creditori intervenuti che hanno richiesto l'assistenza del predetto legale secondo i parametri di legge e tenuto conto dell'attività concretamente svolta.

Nulla quaestio neppure per quanto attiene alla contestazione mossa dal creditore Siena Npl **circa la scarsa intellegibilità del piano** in ordine al *quantum* da corrispondersi ratealmente tenuto conto che su impulso di questo giudice (giusta decreto del 25.03.2022) parte istante ha depositato una proposta di piano recante l'indicazione nel dettaglio del numero, dell'importo e delle scadenze di ciascuna rata

(nonché la rimodulazione del quantum da versare alla luce dello “spacchettamento” della debitoria riconducibile all’attività professionale della ~~_____~~).

Quanto alla **durata del piano** occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

PQM

Letto l’art. 12 bis Legge 3/ 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dalla sig.ra ~~_____~~,

DISPONE

Il divieto dalla data dell’omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente; che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l’attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte del debitore e del garante ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 06.06.2022

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone